LE DISCUSSIONI TEOLOGICHE SONO FINITE IN UN'AULA DI TRIBUNALE!

Sulla base di giudizi teologici, formulati dall'autorità giudiziaria, del tutto incompetente in quel campo, si pretende di giudicare la coscienza religiosa di un credente e la sua partecipazione all'assemblea eucaristica.

Ecco a cosa portano le interferenze tra piano civile e piano religioso derivanti dal regime concordatario in vigore nel nostro Paese.

Ci riferiamo ad un caso preciso: il 7/IV/'68, nella Chiesa di S. Pietro in Montorio, mentre il sacerdote nella sua omelia sosteneva la tesi di Israele popolo "deicida", il cattolico Fabrizio Fabbrini, osservando che quelli esposti erano concetti razzisti, e che non è possibile per un cristiano affermare la responsabilità collettiva di un popolo per un qualunque, anche esecrabile, evento, interrompeva vivacemente. Incriminato ai termini dell'art. 405 c.p. (turbamento di funzione religiosa del culto cattolico) e successivamente assolto, il Fabbrini è stato ora citato in appello (1) per i motivi che riportiamo:

"... La predicazione nel corso della celebrazione della Messa, secondo la costituzione liturgica del Concilio Vaticano II, è parte essenziale dell'azione liturgica... e deve riguardare ad essere mantenuta nel limite di argomenti rientranti nella disciplina della religione cattolica.

... Il padre Troili ha asserito di essersi limitato ad accennare "genericamente alle conseguenze che a carico degli Ebrei si erano avute a seguito dell'assunzione da parte del popolo ebraico della responsabilità per la crocifissione". (Ved. Verbale d'udienza)

... Non sembra tuttavia, anche sulla base della sommaria istruttoria espletata, che egli, nella sua omelia, si sia discostato dagli insegnamenti dottrinali della Chiesa cattolica.

Invero, il decreto conciliare sulle religioni non cristiane, col dichiarare che la responsabilità della morte di Cristo non può essere imputata nè indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi nè agli Ebrei del nostro tempo, ha voluto bensì affermare , in modo solenne, una verità incontestabile, ma non ha inteso escludere la responsabilità diretta di quelle Autorità giudaiche e di quella turba di facinorosi che espressamente la richiesero a Pilato, nè ha inteso disconoscere quanto altro, relativamente al popolo ebraico, risulta storicamente accertato.

... Certamente non è lecito, nei riguardi del popolo ebraico, parlare di popolo reietto e di popolo maledetto; ma non può non sottolinearsi che la stessa Sacra Scrittura (Deut., XXVIII, 58 seg.) predice che la sua infedeltà al patto con Dio gli sarà causa di ogni sventura e che le previsioni dei profeti - da Mosè ad Ezechiele ad Isaia e agli altri - si sono avverate.

Di tal che la diaspora, la distruzione di Gerusalemme e le svariate persecuzioni subite nel corso dei secoli dal popolo ebraico si appalesano incontestabilmente connesse con quelle profezie, quale libera accettazione delle conseguenze - previste da Dio - derivanti dal - la violazione del Patto da lui stipulato con Abramo, prevaricazione iniziatasi con l'adorazione del vitello d'oro e culminata con la

---

(1) Il processo d'appello si terrà alla IV Sezione del Tribunale Penale (Piazza Cavour) il 30 aprile p.v. alle ore 9 circa.

crocefissione di Cristo.

In altri termini, il popolo ebraico, col trasgredire i patti assunti, ha volontariamente rinunciato ai benefici che gli erano stati promessi, esponendosi a subire quelle sventure che Dio ha non voluto, ma permesso che esso subisse, e che i profeti avevano esattamente previsto.

Ora, mettendo a confronto le dichiarazioni dell'imputato e del celebrante, quali risultano trascritte nel verbale di dibattimento, non può revocarsi in dubbio, alla stregua degli esposti concetti, che padre Troili, nell'accennare alle persecuzioni quali conseguenze della responsabilità assunta da coloro che richiesero la morte di Cristo, abbia voluto dare al suo dire un significato da intendersi nel senso e nei limiti suindicati.

... E' sufficiente aggiungere che l'opinione del padre Troili in ordine alla connessione tra la prevaricazione del popolo ebraico e le persecuzioni subite, non vuole e non può significare nè incitamento all'antisemitismo nè approvazione o esaltazione dei persecutori.

Ritenuto, pertanto, che l'omelia del sacerdote aveva, da un lato, attinenza con il Vangelo di quella festività e, dall'altro, che era stata mantenuta nell'ambito puramente religioso, è evidente che nel fatto commesso dal Fabbrini si ravvisano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato.

... Per i quali motivi, chiede che l'ecc.mo Tribunale - in riforma della impugnata sentenza, previa, se del caso, rinnovazione parziale del dibattimento per sentire il celebrante circa le esatte espressioni da lui usate durante l'omelia - voglia affermare la responsabilità del FABBRINI Fabrizio in ordine al delitto ascrittogli e condannarlo, in conseguenza, alla pena ritenuta di giustizia.

Roma, li 20 dicembre 1968

IL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA

F.to Cons. A. Antonucci